### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

# **COMUNICATI UFFICIALI**

N. 9/C

N. 10/C

N. 11/C

(2002-2003)

#### Riunioni del

7 ottobre 2002 21 ottobre 2002 28 ottobre 2002

Sede Federale: Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 2002

- 1 APPELLO DELL'A.C. COMUNALE GONARS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AM-MENDA DI EURO 4.500,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCU-RATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 2/3 APPELLI DELL'A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO E DEL SIG. TUCCI ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA E DELL'INIBIZIONE PER MESI 2, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 4 APPELLO DELLA PRO GORIZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AM-MENDA DI EURO 14.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMEN-TO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 5 APPELLO DEL SIG. MORETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATO-RE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 6 APPELLO DEL SIG. TRAMONTIN LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATO-RE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 7 APPELLO DELLA S.S. SANGIORGINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMEN-DA DI EURO 5.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 8 APPELLO DEL SIG. TURCHETTI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'I-NIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURA-TORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 9 APPELLO DELL'U.S. PALAZZOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 7.500,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRO-CURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 10 APPELLO DEL CALCIATORE PEDRIALI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

- 11/12 APPELLI DELLA POL. VARMO E DEL SIG. CIUTO LUCIANO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 CON DIFFIDA E DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 13 APPELLO DEL DR. PETRIN MARCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SO-SPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMEN-TO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DE-GLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 14 APPELLO DEL DR. FURLAN TOMMASO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SO-SPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMEN-TO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DE-GLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)
- 15 APPELLO DELLA SIG.RA OLIVIERI FRANCESCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, NONCHÉ AVVERSO LA CONTESTUALE RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CORTE FEDERALE CON RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA STESSA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Com. Uff. n. 3 del 5.8.2002)

A seguito di un esposto del Presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia che richiedeva una indagine sulla attività di alcuni Procuratori Sportivi e intermediari, illegitti-mamente operanti nel calcio mercato dilettanti, la Procura Federale, sulla base di attività investigativa svolta dall'Ufficio Indagini, deferiva alla decisione della Commissione Disciplinare una serie di personaggi e società che, asseritamente, avevano violato principi di correttezza e probità, riconducibili, fra l'altro, a quanto sanzionato, in particolare, dall'art. 1 C.G.S..

La Commissione Disciplinare, con decisione di cui al Com. Uff. n. 3 del 5 agosto 2002, adottava una serie di provvedimenti avverso i quali quindici fra persone e società interponevano gravame a questa Commissione.

Alla riunione del 7.10.2002, stante la identità degli addebiti, la C.A.F., preliminarmente, disponeva la riunione di tutti i procedimenti, nulla osservando i difensori presenti.

Dopo di che i medesimi illustravano i motivi di impugnazione, riportandosi conclusivamente alle richieste contenute negli scritti.

Negli stessi si deducono motivi di diritto comuni a tutti i ricorrenti, che questa Commissione decide di unitariamente prendere in esame escluso quelli relativi alle posizioni dei tre Agenti di calciatori Petrini, Furlan e Olivieri che formeranno oggetto di autonoma motivazione.

1) Si sostiene nei motivi di impugnazione, riproponendo una eccezione già sollevata in primo grado, la nullità delle contestazioni perché formulate in modo sommariamente descrittivo dei fatti tale da non consentire una esatta qualificazione giuridica degli addebiti con conseguente violazione del disposto dell'art. 28 IV e V comma C.G.S. e 30 V comma: ciò che non ha consentito agli incolpati una "compiuta difesa".

Questa Commissione ritiene il suesteso motivo infondato e respinge quindi la dedotta eccezione di nullità.

È sufficiente alla bisogna, una lettura dei singoli addebiti per rendersi conto come nel deferimento si faccia riferimento ad una analitica serie di fatti singolarmente addebitati a ciascun incolpato, per rendersi conto che ognuno è stato in grado di svolgere la sua difesa.

Rilevato a questo punto che la contestazione del fatto è stata compiutamente mossa, la mancata indicazione dell'articolo di legge non inficia la ritualità dell'addebito essendo sufficiente che l'interessato abbia avuto, del fatto, compiuta conoscenza.

2) In relazione ad altro motivo di gravame nel quale si denuncia la violazione dei diritti alla riservatezza e quindi di difesa (lesione dell'art. 28 V comma C.G.S.), rileva questa Commissione che l'addebito, così come mosso alla decisione della Commissione Disciplinare, appare infondato.

Il V comma dell'art. 28 pone l'obbligo alla Procura di comunicare agli "interessati" la conclusione delle indagini. Ove, come nel caso, questa abbia coinvolto più persone anche non fra di loro sempre avvinte a titolo di concorso, la unicità del procedimento è giustificata da ragioni di economia processuale alle quali possono aggiungersi ricorrenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che giustifica il provvedimento e lo fanno esulare dalla ratio della legge 675/96.

Deve essere poi respinta la ulteriore richiesta di annullamento della impugnata decisione, perché alla prima riunione del 20.6.2002, posto che alla medesima erano presenti quasi tutti i soggetti deferiti e i loro difensori, è stato violato il diritto alla riservatezza con conseguente compressione del diritto di difesa. Si assume altresì che il contraddittorio si è svolto esclusivamente con la Procura Federale e ciò in violazione dell'art. 37 e che la contestazione così come formulata ha inciso sulla decisione annullandola.

Ferma rimanendo la legittimità della cumulativa contestazione non è dato vedere una compressione del diritto di difesa. Le parti e i loro difensori hanno avuto piena libertà di esercitare le loro difese. E se taluno degli incolpati si è limitato a riportarsi a quanto scritto in memorie o si è limitato a scarne dichiarazioni senza peraltro che da parte dei difensori siano state poste domande, non si vede come possa invocarsi una nullità del dibattimento per mancanza di contraddittorio, che si è svolto invece ritualmente.

Venendo ora all'esame in fatto dei singoli addebiti questa Commissione osserva:

#### TRAMONTIN LORIS

Le deduzioni difensive, non appaiono incidenti sul tessuto probatorio della impugnata decisione.

Gli addebiti a costui mossi alle lettere 19 AB, 19 AD, 19 AC, 19 AF trovano puntuale riscontro. I calciatori interrogati (Mian Uvam, Macor Ivan, Brustolin Luca hanno tutti confermato l'attività svolta dal Tramontin in occasione di tutti i loro passaggi alle varie società.

E se è vero che non esiste, nell'ambito delle normative della F.I.G.C. la figura di una persona fisica quale proprietaria delle prestazioni sportive di un calciatore, negli atti che riguardano la posizione del Tramontin esiste la prova di una sua tanto disinvolta quanto illecita attività di mediatore senza titolo. I suoi dimostrati rapporti con Moretti, la firma falsa del Macor sul modulo di trasferimento alla Pro-Gorizia (episodio riscontrato dalle dichiarazioni sul punto rese dal Presidente della Pro-Cervignano, Signor Mansi), le modalità delle trattative e la correlativa cessione in prestito del calciatore Graziuso, come viene descritta dal Signor Pettovello segretario del Marciano, sono prove evidenti della sua illecita attività.

La sentenza dei primi giudici deve essere confermata anche in punto di carenza di giurisdizione per avere rassegnato le dimissioni da Dirigente del Pro-Gorizia. Rileva questa C.A.F. che l'incolpato al momento del suo esame all'Ufficio Indagini ha dichiarato di essere sì Vice Presidente della Pro-Gorizia "ma anche" azionista di maggioranza e che dunque al momento della verificazione dei fatti a lui contestati egli ricopriva tali cariche; era quindi tesserato della F.I.G.C. e come tale destinatario delle normative federali (C.A.F. 11.7.96 C.U. n. 11/C). Per quanto attiene alla sanzione, in considerazione del comportamento processuale parzialmente ammissivo, questa Commissione ritiene di diminuirla determinandola in quella della inibizione per anni tre.

La tassa di reclamo va restituita.

#### **MORETTI ROBERTO**

Osserva questa Commissione che il Giudice di primo grado ha fatto buon governo delle risultanze processuali. Moretti Roberto risulta chiaramente aver gestito, come contestato, i cartellini di tre tesserati così violando l'art. 8 C.G.S. laddove divieta a Dirigenti o soci di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto, al tesseramento di calciatori che non avvengono nell'interesse della propria società.

Moretti Roberto, dirigente della A.C. Gonars fino all'estate del 1998, come risulta dalla sua stessa dichiarazione, si interessò del calciatore Mian tesserato per il Gonars, curando la cessione in prestito del medesimo prima alla Soc. Monfalcone (1998/1999) e l'anno successivo alla Cormonorese.

Da quel momento si interessò del Mian il Signor Tramontin, all'epoca asseritamente direttore sportivo della Sangiorgina, che curò il trasferimento del calciatore non a tale società ma alla Soc. Futura. In occasione di questi tre trasferimenti (Cormonorese-Monfalcone-Futura) il Mian riferisce (e le sue dichiarazioni sono credibili perché rese da persona che non ha manifestato sentimenti di inimicizia nei confronti dell'incolpato) e perché ha tenuto un leale comportamento processuale tant'è che, sulla base delle sue ammissioni, la Commissione Disciplinare gli ha inflitto una sanzione, il Moretti ha sempre interposto i suoi uffici per sistemare gli aspetti economici della operazione senza peraltro informare dei medesimi l'interessato.

E per concludere v'è l'ammissione del Moretti di avere prestato i suoi uffici giustificandole con ragioni di amicizia con il Mian: circostanza questa che eventualmente attiene alla motivazione del suo comportamento ma che non esclude l'addebito, né lo legittima.

Per quanto attiene alla vicenda del calciatore Brustolia Luca i contatti avuti dal giudicabile con il calciatore appaiono legittimi in quanto, all'epoca, il Moretti faceva parte del Consiglio Direttivo della società Pro-Gorizia. Ciò che invece appare sanzionabile è l'aver stipulato un contratto nel quale si riconoscono importi a titolo di compenso eccedenti i limiti imposti dalle norme federali. Lo stesso Moretti riconosce la fondatezza dell'addebito.

Per quanto attiene all'addebito relativo al calciatore Noselli Manuele, gli atti evidenziano come il trasferimento dall'A.C. Comunale Gonars al Lumignacco sia avvenuto nell'anno 2000 e che a concordare il prezzo del trasferimento e le modalità di pagamento sia stato il Moretti all'epoca non più dirigente della Soc. di appartenenza del Noselli.

Di qui, sotto il profilo logico, la correttezza della motivazione della sentenza laddove da tali circostanze fa rilevare come il Moretti avesse la "facoltà" di gestire il cartellino.

Significativa sul punto è la circostanza che fu il Moretti a consegnare al Lumignacco la busta del trasferimento del Noselli firmata dal Presidente del Gonars, il tutto nel mentre il Moretti era tesserato per società diversa dal Gonars ed esattamente per la Pro-Gorizia.

Per quanto attiene alla sanzione, in considerazione del comportamento processuale parzialmente ammissivo, questa Commissione ritiene di diminuirla determinandola in quella della inibizione per anni tre.

La tassa di reclamo va restituita.

#### **TUCCI ANTONIO**

La vicenda dell'incolpato vede il medesimo intrattenere, relativamente alla cessione del calciatore Graziuso, una posizione del tutto diversa da quella prospettata nei suoi motivi di appello. Egli ha rapporto con il Tramontin che certamente deteneva la lista di trasferimento del calciatore in bianco proprio per poterla utilizzare alla bisogna e cioè al momento nel quale egli avesse reperito una società disponibile all'acquisto; la restituzione al Morsano al momento in cui viene definita la cessione del Graziuso alla Soc. Varmo, situazione questa che evidenzia il passaggio della lista dal Tramontin al Morsano che, in bianco, la passa poi al Varmo.

In considerazione del fatto che le trattative Morsano/Varmo appaiono condotte direttamente dalle parti ben spiega la mitezza della sanzione irrogata che pertanto merita conferma.

La tassa di reclamo va incamerata.

#### **TURCHETTI GIANFRANCO**

Turchetti Gianfranco, ex Presidente della Sangiorgina, ricorre avverso la decisione della Commissione Disciplinare che gli ha inflitto l'inibizione per anni due, e deduce come primo motivo, il difetto di giurisdizione della Commissione posto che l'appellante aveva rassegnato le dimissioni prima della decisione.

Tale eccezione, è stata esaminata e motivatamente reietta in occasione della decisione relativa all'incolpato Tramontin e alle stesse per quel che qui interessa, integralmente ci si riporta.

Anche il Turchetti, all'epoca dei fatti era tesserato per la F.I.G.C. e come tale soggetto alle normative federali.

Le successive tre eccezioni procedurali devono essere parimenti rigettate con le correlative motivazioni che fanno parte della fase iniziale della presente decisione alle quali si rimanda.

Nel merito si deduce la inesistenza nelle carte federali della locuzione proprietà o comproprietà di un cartellino di calciatore. L'osservazione è esatta ma in fatto è risultata provata la gestione di un cartellino, quello del calciatore Macor al di fuori delle regole della correttezza se è vero come è vero che il calciatore ha disconosciuto la firma apposta sull'atto di trasferimento.

In considerazione della peculiarità dell'episodio e della sua unicità ritiene questa Commissione di ridurre l'inibizione inflitta determinandola nella misura di anni 1 e mesi 6. La tassa di reclamo va restituita.

#### SOC. PRO-GORIZIA CALCIO

La Commissione Disciplinare ha affermato la responsabilità della Società in ordine a due degli addebiti mossi, prosciogliendola invece dalle incolpazioni di cui ai capi 32/B e 32/D, irrogando la sanzione dell'ammenda di euro 14.500,00 con diffida. Avverso tale delibera ha interposto rituale e motivata impugnazione la Società, deducendo, nel merito: quanto all'addebito relativo al contratto con il calciatore Brustolin che la somma versata era consentita dalla normativa federale vigente; quanto al secondo addebito, quello relativo all'acquisizione del cartellino del calciatore Macor che ha disconosciuto la firma apposta sul contratto di trasferimento.

Ritiene questo Giudice che l'appello meriti accoglimento solo in tema di richiesta di diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta. Sul punto questa Commissione osserva che nel computo operato dalla Commissione Disciplinare ai fini di identificare la sanzione ai sensi dell'art. 7 C.G.S. viene conteggiata anche la somma di L. 3.000.000 (euro 1.547,37) versata a titolo di indennizzo per il prestito, che il calciatore afferma però non essere stata da lui riscossa in quanto "andata a terzi per lo svincolo".

Ciò che appare credibile in una situazione di illecite interferenze qual'è quella che caratterizza il presente procedimento.

E allora la somma apparente sul contratto, di L. 25.000.000 decurtata di L. 13.500.000 (il consentito = L. 11.500.000 diminuita di 3 milioni = L. 8.500.000 pari a euro 4.389,88.

Per quanto attiene al secondo addebito, osserva questa Commissione che l'impugnata decisione si rimette, quanto alla motivazione, a quella stesa nel procedimento a carico del Tramontin.

Nel merito basterà ricordare quanto dal calciatore detto nel corso del suo esame alla Commissione Disciplinare: tesserato per la Soc. Sangiorgina, per la quale ha giocato per anni, nell'estate del 1999 non veniva convocato in occasione degli allenamenti estivi, ma nel contempo numerose società lo contattavano "dicendo di sapere che era sul mercato". In queste occasioni sentiva spesso ricorrere come persona che di lui si interessava, certo Tramontin che peraltro lui non conosceva. In occasione di una trattativa con la Soc. Maranese, e su suggerimento di quest'ultima, conosceva personalmente il personaggio di cui sopra, che gli riferiva di avere trattato la sua cessione "con il Rag. Turchetti Presidente della Sangiorgina che lo rassicurò che del trasferimento era stato autorizzato a trattare proprio dal Turchetti.

Riferiva, infine, per ciò che qui interessa, che il Tramontin "mi comunicava le società che erano interessate a tesserarmi", ove a tali precisazioni si aggiungano i dati di fatto ricavabili dalle dichiarazioni rese sino alla fase delle indagini si sarà offerta motivazione convincente sulla giustezza della decisione della Commissione Disciplinare.

Né pregio alcuno può avere l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini da parte del calciatore Macor posto che la normativa non prevede l'assistenza di un difensore nella fase delle indagini. A tacere del fatto che nel corso dell'esame del tesserato dinanzi alla Commissione Disciplinare non risulta che al medesimo siano state poste domande o contestazioni da parte della difesa.

Per quanto attiene la sanzione ritiene questa Commissione che la stessa debba essere diminuita e ridotta a quella di euro 10.000,00.

La tassa di reclamo va restituita.

#### SOC. SANGIORGINA

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare che ritenuta la responsabilità della Soc. Sangiorgina la condannava alla sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 con diffida, ha interposto gravame l'interessata. Nello stesso si conclude per una riforma dell'impugnata decisione con assoluzione della Società e del suo Presidente.

L'addebito mosso a entrambi era quello di avere il Signor Turchetti, Presidente della Società, ceduto al Signor Tramontin, il cartellino del calciatore Macor che poi veniva trasferito alla Soc. Aquileia.

La motivazione del Giudice di prime cure appare immune da censure. È risultato infatti che il tesserato era venuto a conoscenza che il Signor Turchetti, Presidente della società di appartenenza, aveva incaricato il Signor Tramontin di trovare una sistemazione in altra squadra.

Tale notizia gli venne poi confermata direttamente dal Tramontin che gli offrì una sistemazione in una rosa di società peraltro non gradite dall'interessato. Significativo è quanto poi lui racconta in relazione ai contatti del calciatore con la Soc. Aquileia nel novembre 1999 che vedeva il Macor richiedere il consenso al Tramontin e non alla Società di appartenenza.

Ciò dimostra come la sorte del calciatore era stata delegata dalla Società ad una persona estranea alla stessa e che il Macor riferisce essersi trattato del Tramontin.

Tutto ciò è sufficiente per, in aggiunta a quanto motivato dalla Commissione Disciplinare, ritenere corretta la decisione in punto di affermazione di responsabilità.

Sulla richiesta di diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta, questa Commissione ritiene di doverla ridimensionare stante l'unicità dell'episodio e la circostanza che, alla fine, la sistemazione presso la Società Aquileia è stata trovata dal calciatore con l'immediata disponibilità al trasferimento da parte della Società e, per quel che vale, del Tramontin.

Sono queste le ragioni per cui l'ammenda può essere ridotta e determinata nella misura di euro 3.000.00.

La tassa di reclamo va restituita.

#### ASSOCIAZIONE C. COMUNALE GONARS

La Commissione Disciplinare, dopo aver prosciolto la Soc. Gonars dall'addebito relativo alla cessione del calciatore Mian (cfr. 18/A) al Monfalcone, in quanto all'epoca il Moretti, che si era interessato dell'operazione, risultava dirigente del Gonars, ne afferma la responsabilità relativamente all'addebito relativo alla cessione del calciatore Noselli posto che il Moretti aveva cessato la sua funzione di dirigente della Gonars e passato alla Soc. Pro-Gorizia. Gli atti evidenziano come il Noselli tesserato per la Gonars venne ceduto in prestito alla Soc. Lumignacco per la stagione sportiva 2000-2001/23/B) e che il trasferimento - prezzo e modalità di pagamento, consegna al Lumignacco della lista di trasferimento operata dalla Gonars venne realizzata dal Moretti che, nell'anno 2000-2001 non risultava più legato, come prima si diceva, alla Gonars ma alla Pro-Gorizia della quale figurava amministratore unico.

La consegna al Lumignacco della lista di trasferimento della Gonars, operata da parte del Moretti costituisce la riprova di una colpevole consapevolezza da parte di detta società della illecita intermediazione del Moretti.

In parziale riforma della impugnata decisione ritiene questa Commissione di ridurre la sanzione inflitta a quella di euro 3.000,00 apparendo la stessa più adeguata ai fatti addebitati.

La tassa di reclamo va restituita.

#### **U.S. PALAZZOLO**

Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare ha irrogato alla U.S. Palazzolo la sanzione dell'ammenda di euro 7.500,00 ha interposto rituale gravame la Società.

Nel medesimo si assume che le trattative relative al tesseramento del calciatore Macor Ivan sono state sì intermediate dal Tramontin ma nella sua qualità prima di Direttore sportivo della "Sangiorgina" e nel seguito quale Vice Presidente della "Pro-Gorizia".

Gli atti evidenziano però una situazione ben diversa da quella prospettata: sul punto sarà sufficiente una rapida lettura delle dichiarazioni rese dal calciatore Macor nel corso del giudizio di prime cure.

Questi dice che, "scaricato" dalla "Sangiorgina", sentiva parlare di certo Tramontin come persona che gestiva "vari cartellini" di calciatori. Nel corso di certi contatti avviati direttamente con la Soc. Maranese veniva da questa indirizzato al Signor Tramontin che "conobbi e che mi propose di acquisire il mio cartellino".

Appare evidente come la trattativa con la U.S. Palazzolo non sia stata condotta nell'interesse della Sangiorgina ma del calciatore il cartellino del quale era gestito a titolo di intermediazione da parte del Tramontin. Da parte sua la U.S. Palazzolo posto che nella lista di trasferimento mancava la firma del Macor, non può non essersi resa conto della realtà della figura del Tramontin con il quale sono intercorse le trattative.

L'ammenda irrogata, in considerazione che l'incolpata risponde di un solo episodio può essere ridotta a quella dell'ammenda di euro 5.000,00.

La tassa di reclamo deve essere restituita.

#### A.P. MORSANO AL TAGLIAMENTO

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha interposto gravame la società deducendo fra l'altro, nel merito, la mancanza di prova posto che i contatti fra il Presiden-

te Tucci e il Signor Tramontin avevano avuto solo lo scopo di accertare la disponibilità del calciatore a svolgere compiuta attività in quanto lo stesso era dipendente del Tramontin.

In ipotesi si richiedeva una diminuzione dell'ammenda.

Questa Commissione ritiene che il contatto fra il Presidente dell'A.P. Morsano al Tagliamento e il Tramontin abbia avuto contenuti diversi da quelli dedotti.

Gli atti evidenziano la plurima attività del Tramontin nel calcio mercato dilettanti e la motivazione dedotta dall'appellante appare pretestuosa posto che le notizie sulla piena disponibilità temporale del Graziuso potevano essere attinte direttamente dal calciatore, e comunque, poiché la trattativa era volta alla cessione del Graziuso al Varmo tale notizia era più interesse di quest'ultima società che non di quella cedente. Qualora a ciò si aggiunga che il Presidente del Varmo ha dichiarato di aver ricevuto dalle mani del Tramontin e non da quelle di un dirigente del Morsano, il modulo di cessione già compilato, si ha la riprova logica che il signor Tramontin ancora una volta appare nella sua realtà anche agli occhi del signor Tucci e cioè quella di un intermediario.

Quanto poi alla ritrattazione operata dal Ciuto (Presidente del Varmo) i verbali di udienza evidenziano che l'esame dell'incolpato è sostituito da risposte del suo legale e che alla domanda del Procuratore Federale "di fornire chiarimenti in merito alla dichiarazione 29.10.2001 resa al collaboratore dell'Ufficio Indagini, il Signor Ciuto dichiara di non voler rispondere su questo punto e si riporta integralmente alla dichiarazione allegata alla nota depositata in data odierna" così rifiutando il contraddittorio.

Devesi invece accogliere il motivo di ipotesi con il quale si richiede una diminuzione della sanzione, in considerazione dell'unicità dell'episodio e ridurre l'ammenda a quella di euro 3.000,00.

La tassa di reclamo va restituita.

#### **CIUTO LUCIANO**

I motivi dedotti nel ricorso non meritano accoglimento. L'incolpato, nella fase delle indagini, rese all'inquirente dichiarazioni con le quali riferì i suoi contatti per ottenere il cartellino del calciatore Graziuso tesserato per la Soc. Morsano con il Tremontin persona da lui definita ben nota "nel calcio mercato a livello provinciale".

Tale dichiarazione non risulta mai smentita dall'incolpato che, alla domanda del Procuratore Federale, nel corso del dibattimento, di fornire chiarimenti in merito dice "di non voler rispondere su questo punto".

La conoscenza del Tramontin come persona "ben nota nel calcio mercato..." risolve anche il problema soggettivo della contestata incolpazione.

Ritiene invece questa Commissione di ridurre l'inibizione a quella di mesi quattro stante l'unicità dell'episodio.

La tassa di reclamo va restituita.

#### **POLISPORTIVA VARMO**

La responsabilità della Società trova i suoi elementi di prova in quelli rilevati a carico del Suo Presidente Signor Ciuto Luciano, e ne risponde per i principi di responsabilità soggettiva.

La sanzione irrogata appare poi del tutto proporzionata all'infrazione addebitata e deve essere pertanto confermata.

La tassa di reclamo va incamerata.

#### PEDRIALI MASSIMO

Avverso la squalifica per mesi due irrogata dal primo Giudice, ha interposto rituale gravame l'interessato deducendo a sua discolpa, per quanto attiene al capo 10/C (com-

penso spese forfettario eccessivo posto che beneficiava anche della disponibilità di un appartamento), una carenza di motivazione, e quanto ai capi 10/A e 10/B (essersi avvalso dell'attività dei procuratori sportivi Petrini e Olivieri), per mancanza di motivazione.

Le doglianze sono infondate e la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata. La cifra di lire 20.000.000 concordata con la Società, che gli aveva messo a disposizione anche un appartamento appare del tutto sproporzionata sol che si pensi al tetto dei 13.500 annui federalmente consentiti.

Quanto al rapporto con il Petrini risulta dalle stesse dichiarazioni dei due che si conoscevano da molto tempo e la dedotta causale dell'amicizia e della gratuità degli interessamenti non esclude l'esistenza di un rapporto professionale.

Quanto alla Olivieri, il fatto che il nome del calciatore appaia nella lista inviata dalla incolpata a società anche dilettanti, costituisce riprova documentale della infrazione commessa.

La sanzione irrogata appare del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.

La tassa di reclamo va incamerata.

#### DR. PETRIN MARIO E DR. FURLAN TOMMASO, OLIVIERI FRANCESCA

La Commissione, previa riunione dei tre procedimenti, osserva.

Il vigente regolamento per l'esercizio dell'attività di agente dei calciatori (C.U. n. 81 del 22.11.2001 in vigore dal 7.12.2001) enuncia anche questioni di natura processuale per la cui soluzione occorre fare riferimento ai principi generali della normativa vigente al momento in cui la questione si pone (art. 5 c.p.c.).

In particolare la Corte Federale investita del problema osservava fra l'altro che l'art. 17 enuncia le sanzioni cui è soggetto l'agente che contravviene ai propri doveri, ovvero non osserva le norme Federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e l'art. 18 comma 1 dispone che l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza della Commissione in sede disciplinare.

Al V comma dell'art. 8 si stabilisce poi che le decisioni della Commissione degli agenti dei calciatori sono impugnabili alla C.A.F..

### Va dichiarata la mancanza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..

Le tasse di reclamo vanno restituite.

Per i suesposti motivi la C.A.F., pronunciando sugli appelli come innanzi proposti, così decide:

- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Comunale Gonars di Gonars (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata;
- in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dall'A.P. Morsano al Tagliamento di Morsano al Tagliamento (Pordenone) e dal Sig. Tucci Antonio, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Respinge il reclamo del Sig. Tucci Antonio. Dispone restituirsi la tassa versata dall'A.P. Morsano al Tagliamento ed incamerarsi quella versata dal Sig. Tucci Antonio;
- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pro-Gorizia Calcio di Gorizia, riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 10.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata:
- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Moretti Roberto, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata;
- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Tramontin Loris, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 3. Ordina restituirsi la tassa versata:

- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Sangiorgina di San Glorgio di Nogaro (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 3.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata;
- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Turchetti Gianfranco, riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1 e mesi 6. Ordina restituirsi la tassa versata;
- in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Palazzolo di Palazzolo dello Stella (Udine), riduce la sanzione dell'ammenda ad Euro 5.000,00 e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata:
- respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Pedriali Massimo e dispone incamerarsi la relativa tassa;
- respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Varmo di Varmo (Udine) e, in parziale accoglimento di quello del Sig. Ciuto Luciano, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa versata dal Sig. Ciuto Luciano ed incamerarsi quella versata dalla Pol. Varmo;
- accoglie gli appelli come sopra proposti dal Dr. Petrin Marco, dal Dr. Furlan Tommaso e dalla Sig.ra Olivieri Francesca dichiarando la mancanza di giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Ordina restituirsi le tasse versate.
- 16 APPELLO DELL'U.S. VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO LA SANZIONE DELL'I-NIBIZIONE FINO AL 16.10.2002 INFLITTA AL SIG. CIAMBELLA FERDINANDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff. n. 25/C del 25.9.2002)

L'U.S. Viterbese Calcio 90 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n. 25/C del 25 settembre 2002 relativa alla inibizione inflitta al dirigente Ciambella Ferdinando.

La reclamante ripropone i motivi di fatto in base ai quali dovrebbe ritenersi l'estraneità del Ciambella in quanto le frasi offensive sarebbero state pronunciate da altra persona che si trovava in sua compagnia.

Si tratta, evidentemente, di un ricorso inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti, già oggetto dei primi due gradi del giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 punto 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Viterbese Calcio 90 e dispone incamerarsi la relativa tassa.

17 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GA-RA COPPA SICILIA 2002/2003 QUARTIERE TICHE/SAN PAOLO DELL'1.9.2002, NONCHÉ AVVERSO L'ESCLUSIONE DEL G.S. SAN PAOLO DALLA COPPA SICI-LIA 2002/2003 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia -Com. Uff. n. 10 del 5.9.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 10 del 5 settembre, deliberava di infliggere alla Società San Paolo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all'incontro di cui in epigrafe relativa alla Coppa Sicilia 2002, nonché l'esclusione della stessa dal proseguimento della manifestazione, perché, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva disatteso dal 24' del 2° tempo la normativa pubblicata sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2002, non impiegando alcun calciatore nato dopo il 1° gennaio 1985.

Successivamente a detta delibera, a ciò sollecitato dalla società San Paolo, l'arbitro della richiamata gara, svoltasi il 1° settembre 2002, faceva pervenire al Comitato Regionale Sicilia una nota con la quale rettificava i tempi ed i nominativi dei calciatori ammoniti, rispetto a quanto trascritto sul referto di gara e confermato dal supplemento di referto.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti impugnava la predetta decisione per revocazione, ai sensi dell'art. 35, punto 1, lett. d), C.G.S., rilevando la regolarità delle sostituzioni avvenute nel corso della gara in questione.

All'odierna riunione nessuno era presente nonostante la ritualità delle comunicazioni. Il ricorso va dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S...

Invero la dichiarazione del direttore della gara Ernesto Ivone di aver commesso un errore di trascrizione sia nel rapporto compilato a fine gara, sia nel referto (sostituzione del n. 10 Romano Mirko con il n. 14 Sorrenti Claudio in luogo del n. 17 Oliva Paolo), costituisce fatto nuovo sopravvenuto dopo il passaggio in cosa giudicata della decisione del Giudice Sportivo tale da legittimare l'azionato ricorso.

Va poi evidenziato che il prescelto mezzo di gravame è il solo consentito dall'art. 8 del Regolamento della Coppa Sicilia 2002/2003.

Nel merito si osserva che l'aver il direttore di gara specificato nella predetta nota che durante la gara il calciatore n. 10 della società San Paolo è stato sostituito dal n. 17 e non già dal n. 14, come erroneamente riportato nei precedenti atti, costituisce elemento probatorio tale da giustificare l'accoglimento del gravame.

In particolare nessuna violazione della normativa pubblicata nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2002 vi fu da parte della società San Paolo.

Va per l'effetto annullata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia e per l'effetto va ripristinato il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della società San Paolo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara.

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/C - RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2002

1 - APPELLO DELL'U.S. ARIETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIETE/MUS-SOMELI DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

L'U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 26 settembre 2002, con la quale, per posizione irregolare del calciatore Riccobene Vincenzo, veniva inflitta alla U.S. Ariete la punizione sportiva della perdita della gara Ariete/Mussomeli del 15.9.2002, nonché al dirigente Brancato Filadelfo l'inibizione fino al 31.10.2002 ed al calciatore Riccobene una ulteriore giornata di squalifica.

La reclamante sostiene la mancanza di legittimazione attiva del presidente del Mussomeli, Sig. Piazza Giovanni, perché inibito al momento della presentazione del reclamo; l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Mussomeli in quanto inviato alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo; l'inammissibilità dell'attuale reclamo della U.S. Ariete in quanto il preannuncio di reclamo effettuato mediante telegramma sarebbe stato allegato al reclamo stesso in copia differente dall'originale.

Nessuno dei suindicati motivi merita accoglimento, considerato che il reclamo dell'A.S. Mussomeli a firma del presidente Piazza Giovanni, correttamente inviato alla competente Commissione Disciplinare, risulta spedito il 18.9.2002, vale a dire lo stesso giorno della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia dell'inibizione inflitta al Piazza fino al 6.10.2002. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 17 comma 2 C.G.S., le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate "a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale". Parimenti priva di fondamento appare l'eccezione basata sulla presunta difformità fra la copia del telegramma di preannuncio allegata al reclamo dell'A.S. Mussomeli e l'originale del telegramma stesso, in quanto del tutto ininfluente appare la firma del Piazza apposta sulla copia da allegare al ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMEN-DA DI € 20.000,00, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA 2002/03 AN-CONA/ASCOLI DEL 18.8.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 67 del 26.9.2002)

Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 29 del 20 agosto 2002, irrogava alla Società Ascoli la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara di cui in epigrafe.

La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del gravame interposto dalla Soc. Ascoli confermava l'applicazione della sola ammenda di  $\in$  20.000,00 disponendo la restituzione della tassa.

Avverso tale decisione interponeva appello la Soc. Ascoli invocando l'annullamento di detta sanzione o in subordine la riduzione della stessa deducendo a tal fine:

- Falsa ed errata applicazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva;
- Erronea e/o mancata valutazione di elementi probatori da parte del giudice di secondo grado;
- Erronea applicazione di norme del C.G.S. e mancata valutazione delle circostanze attenuanti.

All'odierna riunione la società reclamante non compariva nonostante la ritualità della convocazione.

Va dichiarata l'inammissibilità del gravame.

Ritiene la Commissione che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F..

La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata nonostante la dizione formale dei motivi posti a fondamento del ricorso limitandosi a nuovamente rappresentare il merito della vicenda.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'A.C.S. RAFFADALESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GA-RA RAFFADALESE/M.A.S.T. FAVIGNANA DEL 18.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 17 del 26.9.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 26 settembre 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia accoglieva il reclamo proposto dalla Ass. M.A.S.T. di Favignana relativo alla posizione irregolare del calciatore Randisi Giuseppe nato il 13.4.1975, schierato dalla società Raffadalese nella gara Raffadalese/M.A.S.T. del 18.9.2002 (Campionato di 1ª Categoria Girone H) nonostante fosse stato squalificato, per una giornata di gara, giusta sanzione disciplinare inflittagli, in relazione alla gara Jetas Città Antica/Raffadalese del 12.5.2002 di cui al Com. Uff. n. 50 del 15 maggio 2002 relativo alla stagione sportiva 2001/2002.

Infliggeva pertanto alla Società Raffadalese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 103,00; al dirigente accompagnatore della società Raffadalese Sig. Virone Gerlando, la sanzione della inibizione fino al 13.10.2002; al calciatore Randisi Giuseppe, nato il 13.4.1975 una ulteriore giornata di squalifica.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C.S. Raffadalese Calcio sostenendo come la Commissione Disciplinare fosse incorsa in un errore di omonimia, in quanto il Randisi Giuseppe, squalificato con il provvedimento di cui al C.U. n. 50 del 15 maggo 2002, fosse nato il 25.11.1984 ed avesse il numero di matricola F.I.G.C. 364994, e non invece il Randisi Giuseppe nato invece il 13.4.1975.

L'appello è fondato e va accolto.

Dagli atti risulta chiaramente che il calciatore schierato dalla società Raffadalese nella gara Jetas Città Antica/Raffadalese del 12.5.2002 fosse il solo Randisi Giuseppe nato il 25.11.1984: pertanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo con provvedimento di cui al C.U. n. 50 del 15.5.2002 non poteva che riferirsi al Randisi Giuseppe nato il 25.11.1984.

Nella gara Raffadalese/M.A.S.T. Favignana, disputatasi il 14.9.2002 (oggetto del presente ricorso) la società Raffadalese ebbe a schierare il solo Randisi Giuseppe nato il 13.4.1975 e quindi in posizione regolare, non risultando questi colpito da alcun provvedimento disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C.S. Raffadalese di Raffadali (Agrigento) annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 4-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. PUCCI TIZIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. PUCCI STESSO E DELL'A.C. V. SCANDICCI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 75 del 3.10.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 75 del 3 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, decidendo sul deferimento del Procuratore Federale del 9.8.2002 nei confronti di Tiziano Pucci, Ispettore di detta Lega e dirigente di fatto della soc. A.C.V. Scandicci, e di questa società per violazione (da parte del primo) dell'art. 1, comma 1, C.G.S., rilevava la propria carenza di giurisdizione nei riguardi del Pucci e disponeva la trasmissione degli atti allo stesso Procuratore per quanto di competenza in merito alla soc. Scandicci. Osservava la Commissione che il Pucci si era dimesso dall'incarico di Ispettore con lettera del 7.3.2002 e che, cadendo i fatti all'origine del deferimento in epoca successiva, non poteva essere assoggettato alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva. Rilevava in ogni caso che l'Ispettore della L.N.P. non poteva essere qualificato né come "dirigente federale, posto che l'art. 10 delle N.O.I.F. riconosce tale qualifica soltanto a coloro che sono preposti ad organismi federali ovvero sono componenti di collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare", né come "semplice tesserato", "non essendo la sua figura prevista nel Regolamento della L.N.P. o in altri atti di natura regolamentare".

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il Procuratore Federale obiettando preliminarmente che il Pucci aveva svolto le funzioni di dirigente della soc.
Scandicci a partire dal febbraio 2002 e cioè da epoca ampiamente antecedente i fatti in
contestazione. In ogni caso, che con la lettera del 7.3.2002 lo stesso Pucci non aveva
rassegnato le dimissioni dall'incarico di Ispettore, ma chiesto "la sospensione momentanea" dello stesso.

Quanto a detta qualifica di Ispettore faceva presente che l'inquadramento di tale figura non poteva "prescindere dal principio disposto dall'art. 27, 1° comma, dello Statuto Federale" secondo cui "tutti coloro che nell'ambito della Federazione, delle Leghe, ...svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine... hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate". Anche alla luce di tale previsione manifestava l'opinione, poi, che l'Ispettore della L.N.P. non poteva "non essere ricompreso fra (le figure) disciplinate dall'art. 10 delle N.O.I.F. che elenca i Dirigenti Federali ed i dirigenti delle Leghe, prevedendone a mero titolo esemplificativo le rispettive funzioni". Osservata, da ultimo, che l'art. 46 del Regolamento della L.N.P. "sottopone all'osservanza dei regolamenti tutti i tesserati che agiscono nell'ambito della Lega".

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione affermasse la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. in ordine al deferimento del Pucci e per l'effetto, previo annullamento della decisione, rimettersi gli atti alla stessa Commissione per l'esame del merito.

Alla seduta del 21 ottobre 2002, presente il solo rappresentante della Procura Federale (che ribadiva gli argomenti svolti in sede di appello), il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita accoglimento.

Risulta dalla relazione dell'Ufficio Indagini del 9.6.2002 che il Pucci sembra avere svolto funzioni dirigenziali in seno e per conto della soc. A.C.V. Scandicci a partire dal febbraio del corrente anno 2002 e che le abbia concretamente esercitate in occasione delle gare dello Scandicci del 3.3.2002 con la Fiesolecaldine e del 17 successivo con il Lan-

ciotto. E ciò nonostante la qualifica di Ispettore della L.N.P. rivestita nello stesso periodo, come emerge pacificamente dagli atti del procedimento e come non messo in discussione neppure dall'interessato e dalla società.

A dire il vero con riguardo a tale qualifica (di Ispettore) il Pucci ha inoltrato alla Lega una nota di dimissioni dall'incarico, secondo l'interpretazione datane dalla Commissione Disciplinare. Bisogna rilevare, tuttavia, che la nota in questione, datata 7.3.2002, è successiva all'inizio da parte del Pucci della presunta attività di dirigente della soc. Scandicci e, in particolare, alla gara del 3 marzo. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, poi, con detta nota il Pucci non ha rassegnato affatto le proprie dimissioni dall'incarico, ma chiederne semplicemente una "sospensione momentanea", come è dato desumere dal tenore letterale dell'espressione usata: "sospensione momentanea", per l'appunto, "dall'impegno" di Ispettore di Lega e non "dimissioni" dallo stesso.

Ciò posto, non vi è dubbio che il Pucci, che da Ispettore della L.N.P. sembra avere svolto funzioni dirigenziali in seno alla soc. Scandicci, era ed è assoggettabile alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva.

Ha ben ragione la Commissione Disciplinare (ed in questo non può condividersi la diversa opinione espressa dal Procuratore Federale) nel sostenere che l'Ispettore di Lega non può essere considerato "dirigente federale" a mente dell'art. 10 delle N.O.I.F., dal momento che la norma in esame attribuisce tale qualifica a soggetti fra i quali non è possibile includere, per quanto voglia dilatarsene l'ambito di efficacia normativa, gli Ispettori delle singole Leghe. Non può sfuggire, tuttavia, che l'art. 47 del Regolamento della L.N.P. prevede testualmente che "...i tesserati che agiscono nel suo (della Lega) ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti, delle presenti norme". Ne discende che il Pucci, non "dirigente federale", ma certamente "tesserato che" ha agito "nell'ambito della L.N.P." quale Ispettore della stessa Lega, era tenuto all'osservanza delle norme statutarie e dell'insieme delle altre norme federali, prime fra tutte quelle di comportamento di cui all'art. 1 C.G.S.. E ciò senza possibilità alcuna, in caso di loro violazione, di sottrarsi al conseguente intervento giurisdizionale degli Organi federali della Giustizia Sportiva. Vi è di più. Con norma intesa a fissare criteri organizzativi interni a carattere generale l'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. prevede (attraverso una formulazione dall'evidente contenuto esemplificativo) che tutti coloro che svolgono "nell'ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi" "una qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine" nelle qualità più varie hanno l'obbligo di osservare le norme dello stesso Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate, il Codice di Giustizia Sportiva in primo luogo. Prevede, insomma, che tutti i soggetti che operano a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione nell'ambito della Federazione calcistica sono tenuti ad accettarne principi, norme di comportamento e regole organizzative e di giustizia interna. Né potrebbe essere diversamente, stante l'impossibilità concettuale e la concreta inaccettabilità che taluno agisca nell'ambito dell'attività calcistica promossa e disciplinata dalla F.I.G.C., senza essere tenuto ad osservarne, come già detto, principi, norme di comportamento e regole di giustizia interna.

In definitiva il Pucci, benché non "dirigente federale" a norma dell'art. 10 delle N.O.I.F., era tenuto all'osservanza del complesso delle norme federali in quanto Ispettore della L.N.P., come tale "tesserato" che agiva nell'ambito di questa e soggetto che nello stesso ambito svolgeva "attività a carattere organizzativo o affine". Ne consegue che lo stesso Pucci era ed è certamente assoggettabile alla giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva e che, in accoglimento dell'impugnazione proposta, la decisione della Commissione Disciplinare della L.N.P. di cui al C.U. n. 75 del 3 ottobre 2002 va annullata ed il procedimento rimesso alla stessa Commissione, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S., per la decisione nel merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale annulla l'impugnata delibera rimettendo gli atti, ex art. 33, comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti, per l'esame di merito.

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 11/C - RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2002

1 - APPELLO DEL CALCIATORE MERENDA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DEL-LA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2002 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 27 del 27.9.2002)

In seguito a controllo antidoping effettuato il 24.9.2000 al termine della gara del Campionato di Serie C Prato/Gubbio, il calciatore Andrea Merenda, all'epoca tesserato per la Società Gubbio, risultò positivo alle prime analisi, avendo presentato un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 6, soglia limite prevista dal C.I.O. compresa nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping per l'anno 2000.

Dopo l'esito non negativo delle prime analisi, il calciatore venne sottoposto a prelievi delle urine in data 16 novembre 2000, 19 dicembre 2000 e 23 gennaio 2001 al fine di effettuare il controllo longitudinale del rapporto T/E, nonché a valutazione ormonale ed accertamenti endocrinologici, svolti in data 16 ottobre 2001 presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

All'esito di tali controlli la Commissione Scientifica del C.O.N.I. formulò in data 11 novembre 2001 il proprio parere sul caso, concludendo per la non negatività, non essendosi evidenziati fattori in grado di alterare i valori ed essendo escluse endocrinopatie congenite o acquisite. L'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., con provvedimento del 7 giugno 2002, tenuto conto anche dell'esito delle controanalisi svoltesi presso il Laboratorio Antidoping di Colonia in data 20.1.2002, dispose il deferimento del Merenda, nel frattempo passato in forza alla Società Usmate, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale. Con provvedimento in data 5.7.2002 la Commissione dispose la sospensione cautelare immediata del tesserato; successivamente, con delibera del 27.9.2002, riconobbe il Merenda responsabile di violazione delle norme antidoping, infliggendogli la sanzione della squalifica sino al 30.11.2002.

Contro tale decisione il Merenda ha inoltrato ricorso a questa Commissione, deducendo preliminarmente il difetto di competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale, poiché all'epoca del fatto contestato il ricorrente era calciatore professionista militante nel Gubbio, Società iscritta al Campionato di Serie C e doveva pertanto essere giudicato dalla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, competente ai sensi degli articoli 23 e 25 C.G.S..

Nel merito, il ricorrente ha affermato che i primi giudici, stante la carenza assoluta di prove certe ed univoche in ordine all'ipotesi contestata, avevano erroneamente dichiarato la responsabilità dell'incolpato, fornendo a sostegno di tale decisione motivazioni lacunose e per certi aspetti apodittiche. In proposito la difesa del ricorrente ha osservato che: 1) i singoli livelli di testosterone ed epitestosterone accertati sul Merenda non risultavano anomali rispetto a quelli tabellarmente previsti; 2) non esiste agli atti alcun elemento di prova a supporto dell'ipotesi di assunzione di sostanze vietate, non potendosi attribuire efficacia probatoria assoluta, in ordine alla non riconducibilità dell'alterazione rilevata nel Merenda a fattori endogeni e soggettivi, al parere espresso dalla Commissione Scientifica del C.O.N.I.; 3) in situazioni analoghe, i prelievi successivi al primo hanno sempre mostrato, contrariamente a quanto avvenuto per il Merenda, una caduta di valori. In conclusione, il semplice superamento della soglia del rapporto testosterone/epitestosterone non può comportare una presunzione assoluta di responsabilità del tesserato, in assenza di elementi di prova riquardo all'assunzione di sostanze illecite.

In sede di discussione orale, il difensore del Merenda ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata ovvero, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, il proscioglimento del Merenda dall'addebito contestatogli.

Il rappresentante dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., per contro, si è rimesso alla decisione della C.A.F. sulla questione preliminare, rilevando tuttavia che l'incompetenza della Commissione Disciplinare non era stata eccepita in primo grado; nel merito ha chiesto la conferma della delibera impugnata.

La C.A.F. rileva che l'eccezione di incompetenza è fondata e deve essere accolta, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio, sebbene sia stata sollevata dalla difesa del Merenda per la prima volta con il ricorso in appello.

Ai sensi dell'art. 28 n. 6 C.G.S. la competenza a giudicare spetta alla Commissione Disciplinare della Lega di appartenenza dell'incolpato al momento della violazione. Ne consegue che il ricorrente, in quanto tesserato, all'epoca del fatto in esame, per la Società Gubbio, militante nel Campionato di Serie C, deve essere giudicato dalla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, a nulla rilevando il suo successivo trasferimento presso Società del Settore dilettantistico.

La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti vanno rimessi alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Merenda Andrea, annulla l'impugnata delibera per difetto di competenza con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per il nuovo giudizio di merito.

2 - APPELLO DELLA POL. A.M. 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASTAR-DO/A.M. 98 DELL'8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 11 del 4.10.2002)

La Polisportiva A.M. '98 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria in relazione alla gara del Campionato di Promozione Bastardo/A.M. 98, disputata l'8 settembre 2002 e terminata con il risultato di 0-0, rilevando che alla gara stessa aveva partecipato per la S.S. Bastardo il calciatore Marchionni Mauro, in posizione irregolare in quanto, nella precedente stagione sportiva, allorché militava con il Foligno Calcio aveva riportato una squalifica nell'ultima gara del Campionato Juniores.

Deduceva l'appellante che il predetto calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, rilevando che il predetto calciatore non aveva partecipato alla gara del Campionato Juniores del 7 settembre 2002 (Com. Uff. n. 11 del 4.10.2002).

La Polisportiva A.M. 98 appella tale decisione sostenendone la erroneità.

L'appello va respinto perché effettivamente il predetto calciatore non ha partecipato alla gara del Campionato Juniores disputata il 7 settembre 2002 dalla S.S. Bastardo con la S.S. Spello e, pertanto, era in posizione regolare nella gara dell'8 settembre 2002.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. A.M. 98 di Acquasparte (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.S. PONTEDECIMO VERSO DECISIONI MERITO GARA PONTE-DECIMO/FINALE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 13 del 10.10.2002)

L'Unione Sportiva Pontedecimo ha presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Liguria, di cui al Comunicato Ufficiale n.

13 del 10 ottobre 2002, con la quale veniva inflitta all'attuale ricorrente la sanzione della perdita della gara con il F.C. Finale Ligure svoltasi il 22.9.2002 (Campionato di Eccellenza).

Sostiene la ricorrente che il reclamo del F.C. Finale Ligure avverso l'omologazione del risultato ottenuto sul campo (1-0 a favore del Pontedecimo, come da C.U. n. 11 del 26 settembre 2002) doveva essere dichiarato inammissibile in quanto non preceduto dal previsto preannuncio di reclamo.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 42 n. 3 C.G.S., infatti, i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, sono proposti alla Commissione Disciplinare entro il termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, mentre non è previsto il preannuncio di cui al primo comma dello stesso articolo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Pontedecimo di Pontedecimo (Genova) e dispone incamerarsi la tassa versata.